

STU Reggiane Spa

Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria - Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia

Piazza Prampolini, 1 ► 42121 Reggio Emilia ► stureggiane.comune.re.it ► stureggiane@legalmail.it

Numero REA RE 302139 ► Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

Capitale sociale deliberato euro 14.650.879,00 sottoscritto euro 12.222.580,10

GARA

mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori, come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto la “Riqualificazione e recupero funzionale del Capannone 15 b/c” previa “Bonifica dei suoli e ripristino ambientale del sito contaminato ex Officine Reggiane lotto 15”, parte integrante del presente appalto, nell’ambito del *“PRU_IP-1a.bis - Ambito Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane - capannone 19, capannone 18, capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini e capannone 15”* del Programma di Riqualificazione Urbana “PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce” in Reggio nell’Emilia”

CIG: 8392812F8C

CUP J82J18000090001;

CUP (Finanziamento Train-ER): E89H17000030009

CPV:45210000-2

Quesito 2

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede conferma che la categoria OG12 sia interamente subappaltabile ad imprese in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Risposta al quesito 2

L'articolo I.9 comma 9.1 e 9.2 del Disciplinare di Gara recita: "il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del Codice, nel testo vigente alla data di pubblicazione del Bando di Gara, nonché dalle norme da questo richiamate. Il subappalto, alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice nonché di cui al D.M. 10 novembre 2016 n. 248, è consentito per la totalità delle prestazioni, delle lavorazioni, delle opere generali e delle opere specializzate previste dagli atti di gara, nel limite, generale e insuperabile, previsto dall'articolo 105 comma 2 del Codice, della quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto d'appalto, fermi restando altresì i limiti ulteriori previsti dal medesimo articolo 105 e dal richiamato D.M. 248/2016".

Conseguentemente, come indicato all'art. I.1.3 del Disciplinare di Gara, è consentito il subappalto della totalità delle attività di bonifica riferite alla categoria OG 12 ad imprese in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali nelle categorie indicate nell'art. I.1.6 del Disciplinare di Gara.

Come evidenziato dal Disciplinare di Gara (articolo I.1, comma 1.3) la categoria OG12 è a qualificazione obbligatoria. In relazione ad essa il ricorso al subappalto (come detto, consentito) è utile ad integrare il requisito eventualmente mancante.

Per principio generale, ai fini della partecipazione alla gara e dell'esecuzione dei relativi lavori è sufficiente che il concorrente sia qualificato nella categoria prevalente, in una classifica corrispondente all'importo totale dei lavori. In caso di aggiudicazione, il concorrente potrà eseguire lavorazioni anche relative alle categorie scorporabili, ancorché sia privo delle relative qualificazioni (art. 12, comma 2, lett. a), D.L. n. 47 del 2014). In questa ipotesi, il ricorso al subappalto, ai fini dell'affidamento delle lavorazioni scorporabili come di quelle riconducibili alla categoria prevalente, riveste carattere meramente eventuale e facoltativo, rispondendo a scelte discrezionali, organizzative ed economiche, dell'operatore economico concorrente. Questa impostazione conosce una deroga nel caso in cui le categorie indicate come scorporabili rientrino in determinate tipologie di opere "specialistiche", per le quali la normativa di riferimento richiede la "qualificazione obbligatoria". Dette opere, infatti, non possono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario se privo della relativa qualificazione e, quindi, devono essere necessariamente subappaltate ad un soggetto abilitato alla loro esecuzione (cfr. art. 12, comma 2, lett. b), D.L. n. 47 del 2014, convertito con L. n. 80 del 2014). Si tratta del c.d.

“subappalto necessario”. Il subappalto necessario, già disciplinato dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006, non trova espressa disciplina nel D.Lgs. 50/2016.

La giurisprudenza ritiene però trattarsi di istituto compatibile con l'attuale quadro normativo, stante la confermata vigenza dell'art. 12 del D.L. n. 47 del 2014 (convertito, con modificazioni, con L. n. 80 del 2014), in particolare dei primi due commi dell'art. 12, riferiti alle categorie riguardanti le opere speciali suscettibili di "subappalto necessario" in favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5745/2019; Tar Lazio, sez. II, n. 3023/2019; Tar Piemonte, sez. II, n. 94/2018; Tar Napoli, sez. I, n. 1336/2018).

La giurisprudenza nazionale ha altresì chiarito che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (norma peraltro disapplicata sino al 31 dicembre 2020), in sede di presentazione dell'offerta non è necessaria l'indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario, ovvero allorché il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5745/2019; Cons. Stato, Ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9).

Si conferma pertanto la possibilità di subappaltare le lavorazioni della categoria OG12 ad operatori economici in possesso della relativa qualificazione e iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Reggio nell'Emilia, li 31.08.2020

STU Reggiane s.p.a.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(arch.Massimo Magnani)